

### **QUESITO**

*Sono un'insegnante supplente con 4 ore settimanali in una scuola media; vorrei sapere se ho diritto ad essere interpellata per nuove supplenze durante un periodo di malattia e se posso accettarla.*

### **RISPOSTA**

Il Regolamento supplenze (Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131) prevede all'art. 4, comma 1:

"L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo."

Pertanto lei può accettare (accettazione anche mediante delega) tutte le supplenze sino al completamento dell'orario di cattedra (18 ore).

Per quanto riguarda il perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'assunzione in servizio, il già citato Regolamento supplenze, all'art.8 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro), comma 1, lettera a. 2 , prevede:

"la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento";

oppure, al comma 1, lettera b. 2, prevede per le nomine da graduatorie di istituto:

"la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie".

**Ma il comma 4 prevede che :**

**“Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.**

Quindi, quando il lavoratore a tempo determinato non può assumere servizio per motivi di salute deve avvisare la scuola e inviare subito la relativa documentazione (certificato medico).

La mancata assunzione in servizio, tuttavia, comporta il rinvio degli effetti giuridici ed economici del contratto al momento della effettiva assunzione.

Le alleghiamo l'art. 19 del CCNL 2007 che contiene la normativa sulle assenze del personale a tempo determinato